

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 64 Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo [35](#) del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.